

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **15/1986** (ECLI:IT:COST:1986:15)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **10/12/1985**; Decisione del **22/01/1986**

Deposito del **28/01/1986**; Pubblicazione in G. U. **05/02/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12274**

Atti decisi:

N. 15

SENTENZA 22 GENNAIO 1986

Deposito in cancelleria: 28 gennaio 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 5/1 s.s. del 5 febbraio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083

(Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1977 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Roverato Sergio ed altro, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale a carico di Roverato Sergio ed altro, il Pretore di Padova ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e, segnatamente, del suo art. 4, ritenendola non manifestamente infondata " in quanto non disciplina - né delega ad organo amministrativo la relativa regolamentazione - le modalità di prelevamento dei campioni, e non riconosce all'interessato il diritto ad analisi di revisione " e rilevante " perché, in caso di accoglimento, implicherebbe - al di là del potere discrezionale del giudice di disporre un accertamento tecnico d'ufficio - il riconoscimento, per gli attuali imputati, di impugnare i risultati delle analisi, proponendo istanza di revisione dei relativi risultati ".

Rileva il giudice a quo che la legge impugnata - pur riconoscendo (art. 4) ai funzionari dell'amministrazione, nonché degli istituti, enti e laboratori, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria - non solo non regola né le modalità di prelievo dei campioni né le modalità di esecuzione delle successive analisi, ma nemmeno riconosce la facoltà dell'interessato di chiedere una revisione del primo accertamento, Così non contemplando - né direttamente, né attraverso il decreto ministeriale 7 luglio 1975 - l'obbligo per gli enti incaricati di effettuare gli accertamenti in contraddittorio con gli interessati, qualora si richiedano " speciali controlli tecnici ".

Poiché in materia tecnica (come già è stato affermato dalla Corte costituzionale in tema di prelevamento, di analisi e di revisione in tema di frodi alimentari) il legislatore " non può arbitrariamente escludere l'osservanza del diritto dell'interessato alla difesa sin dalle indagini di polizia giudiziaria ", da tale omissione conseguirebbe una lesione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 26 aprile 1976.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nel suo atto di intervento deduce l'Avvocatura, quanto all'affermata illegittimità dell'intera legge n. 1083 del 1971, che nessun sospetto di contrasto con la Costituzione può avanzarsi in ordine agli artt. 1, 2, 3, 5, 6.

"Unica norma, dunque, della legittimità costituzionale della quale il Pretore poteva in qualche modo dubitare è l'art. 4 alla quale esclusivamente, se mai, e non particolarmente, l'attenzione del Pretore poteva essere riservata ".

Ciò posto, nessun contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. sarebbe possibile prospettare. Gli accertamenti consentiti dall'art. 4 della legge n. 1083 del 1971 " non presuppongono affatto un indizio di reato, espressione, come sono, di un potere formalmente e

sostanzialmente amministrativo ": il diritto di difesa non può, perciò, operare " prima che un indizio di reato vi sia e prima che esso si soggettivizzi nei confronti di una determinata persona ".

Quanto, infine, al riconoscimento della qualità di ufficiali di polizia giudiziaria ai funzionari indicati nell'art. 4, è ovvio che essi devono operare nella piena osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio delle funzioni, norme la cui dedotta illegittimità va specificamente dimostrata e non, come nel caso di specie, genericamente affermata.

Considerato in diritto:

1. - Poiché nel dispositivo dell'ordinanza di remissione il Pretore di Padova chiede a questa Corte di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale " della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e, in particolare, dell'art. 4, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Costituzione, nei termini esposti in premessa ", l'esatta individuazione della questione Così sollevata non può prescindere dalle puntualizzazioni rinvenibili nella motivazione, soprattutto là dove si dà conto del requisito della rilevanza.

2. - Secondo la motivazione dell'ordinanza, la questione proposta " è rilevante ai fini del decidere, perché, in caso di accoglimento, implicherebbe... il riconoscimento, per gli attuali imputati, di impugnare i risultati delle analisi, proponendo istanza di revisione dei relativi risultati ". Ne discende che la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante " Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile ", deve intendersi oggetto di censura nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto " ad analisi di revisione ": problema ovviamente prospettabile se ed in quanto nell'ambito degli accertamenti disposti ai sensi dell'art. 4 di tale legge siano stati effettuati prelievi di campioni da analizzare.

Ciò significa, al tempo stesso, che la mancata previsione di cui si duole il giudice a quo sarebbe da addebitare, come bene osserva l'Avvocatura Generale dello Stato nell'atto di intervento per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, più al suddetto articolo, quale naturale sedes materiae per le modalità degli accertamenti previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (" La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. - I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria."), che non alla legge n. 1083 del 1971 genericamente considerata nel suo insieme o agli altri articoli che la compongono. Del resto, anche qui, la motivazione dell'ordinanza denota maggior puntualità del dispositivo, deducendo l'illegittimità, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, " segnatamente" dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

La questione Così proposta è fondata.

3. - Tutte le volte che gli accertamenti eseguiti in base all'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, da funzionari espressamente qualificati ufficiali di polizia giudiziaria, si risolvono sfavorevolmente per le persone interessate, nel senso che a loro carico vengono a profilarsi gli estremi di una o più fra le violazioni incriminate dall'art. 5 della stessa legge, tali persone risultano sicuramente indiziate di reità ai sensi dell'art. 78 secondo comma, del codice di procedura penale.

Il determinarsi di una situazione del genere, come è stato più volte precisato da questa

Corte (sentenze nn. 104 e 29 del 1977, n. 186 del 1975, n. 179 del 1971, n. 2 del 1970, n. 149 del 1969) e come riconosce la stessa Avvocatura dello Stato, fa diventare automaticamente operante quel diritto di difesa che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione proclama inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase degli atti di polizia giudiziaria. Da ciò la conseguenza che " devono " subito trovar posto " i meccanismi idonei a garantire almeno un minimo di contraddittorio, di assistenza e di difesa " (sentenza n. 149 del 1969).

Per quanti esercitano la loro abituale attività in settori assoggettati a controlli che si estrinsecano attraverso il prelievo di campioni e la loro successiva analisi, solitamente compiuta - come nello specifico caso all'esame del giudice a quo - al di fuori di ogni forma di contraddittorio (per una eccezione, imposta dalla rapida deteriorabilità del materiale oggetto di campionamento, v. sentenza n. 248 del 1983; nonché, ma solo in via eventuale, art. 2, secondo comma, d.m. 7 luglio 1975, il quale, proprio in rapporto agli accertamenti previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, consente che essi, " qualora richiedano speciali controlli tecnici, possono essere effettuati dagli enti incaricati, in contraddittorio con gli interessati "), il primo mezzo di difesa viene ad essere rappresentato dalla possibilità di avanzare immediata richiesta di revisione dell'analisi.

Una significativa riprova della portata che il diritto di richiedere la revisione dell'analisi di campioni riveste ai fini di assicurare il contraddittorio è stata, d'altronde, recentemente fornita, in materia di violazioni punite con sanzione amministrativa, dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, integrato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

La conclusione da trarre diventa, a questo punto, scontata: l'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce l'invocato strumento difensivo a chi venga a risultare indiziato di reità in seguito ad un'analisi di campioni effettuata senza contraddittorio, viola apertamente il diritto di difesa.

4. - Una volta riscontrata l'illegittimità costituzionale della norma che nell'ipotesi di cui si è detto non consente di richiedere la revisione dell'analisi sfavorevole, è lo stesso diritto di difesa ad esigere - analogamente a quanto questa Corte ha statuito per le revisioni di analisi previste dalle leggi 15 ottobre 1925, n. 2033, 30 aprile 1962, n. 283, e 4 luglio 1967, n. 580 - che la fase di revisione, divenuta instaurabile e concretamente instaurata, sia " assistita da quelle garanzie che gli artt. 304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale (col necessario presupposto dell'art. 390 per quanto riguarda la nomina del difensore) stabiliscono per gli atti peritali che vengono assunti nella fase istruttoria " (sentenza n. 149 del 1969).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio:

revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, 304 ter e 304 quater del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.